

CORTE DI CASSAZIONE
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone)

Sentenza n. 1207 del 23 gennaio 2005

PREMESSO IN FATTO

che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato confermava la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che aveva annullato la deliberazione della Giunta del Comune di Spezzano nella n. 1005 del 1998 avente a oggetto l'espropriazione, tra altri, di un fabbricato appartenente a Luigi Rossi, sito in Piazza Quattro Fontane, destinato alla demolizione per la realizzazione del progetto di arredo urbano della frazione di Camigliatello;


che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 Luigi Rossi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune di Spezzano nella Sila per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la demolizione del fabbricato in misura di €. 452.355,00;

che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il giudice amministrativo, tanto nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità quanto nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di cui all'art. 34 del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata - all'esito degli interventi della Corte costituzionale - non già come istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione dell'ambito della la giurisdizione già spettante alle controversie aventi a oggetto i diritti patrimoniali consequenziali, con l'attribuzione al privato di un ulteriore strumento di tutela nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione (sent. n. 281 del 2004);



che nella materie suddette la giurisdizione am
ministrativa si configura come giurisdizione sugli
atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo
ambito la cognizione sui meri comportamenti della
Pubblica Amministrazione (sent. n. 204 del 2004);

che la connessione legale tra tutela demolito-
ria e tutela risarcitoria è peraltro subordinata al
l'iniziativa del ricorrente il quale resta libero
di esercitare in un unico contesto entrambe le azio
ni passando attraverso il giudizio di ottemperanza
per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di
riservarsi l'esercizio separato dell'azione risar-
citoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto
o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua
domanda al giudice ordinario, cui compete in via ge
nerale la cognizione sulle posizioni di diritto
soggettivo;

che pertanto, salva restando l'attribuzione al
giudice ordinario della cognizione incidentale sul-
l'atto amministrativo e del potere di disapplicazio
ne dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga
in rilievo non già come causa della lesione del di-
ritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come
mero antecedente sicché la questione della sua le-
gittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale
in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588;
SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18263), resta esclusa

MP

dalla sua giurisdizione l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo;

che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa - come avviene nei caso in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria;

che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame dev'essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che la natura delle questioni sottoposte all'esame della Corte costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.


MC

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, **23 GEN. 2006**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

